



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 ottobre 2011
(OR. en)**

14490/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0222 (NLE)**

PECHE 246

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 57/2011 e (CE) n. 754/2009 per quanto attiene alla protezione della specie "smeriglio", a determinati TAC e a taluni limiti dello sforzo di pesca fissati per la Germania e l'Irlanda

REGOLAMENTO (UE) N. .../2011 DEL CONSIGLIO

del

**che modifica i regolamenti (UE) n. 57/2011 e (CE) n. 754/2009
per quanto attiene alla protezione della specie "smeriglio", a determinati TAC
e a taluni limiti dello sforzo di pesca fissati per la Germania e l'Irlanda**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio¹ stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE.
- (2) Un'incoerenza tra il testo del regolamento (UE) n. 57/2011 e il testo della voce contenuta nell'allegato IA di detto regolamento relativamente alla busbana norvegese dovrebbe essere sanata.
- (3) Il regolamento (UE) n. 57/2011 vieta la pesca dello smeriglio nelle acque internazionali con obbligo di immediata reimmissione in mare in caso di catture accidentali. L'allegato IA di detto regolamento fissa i totali ammissibili di catture per lo smeriglio a 0 tonnellate in talune zone CIEM, senza disposizioni relative alle catture accidentali. Di conseguenza, in determinate acque UE le catture di smeriglio sono illimitate, mentre in altre (oceano Atlantico) determinate zone (zone CIEM) sono gestite in base a totali ammissibili di catture (TAC) e talune altre no (zone COPACE). Considerato lo status della specie in parola e i dibattiti in corso in merito alla possibilità della sua inclusione nella convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (convenzione CITES) (appendice III), è opportuno prevedere un rafforzamento della protezione dello smeriglio in tutte le zone e includere sia le navi UE, sia quelle di paesi terzi che praticano la pesca in acque UE.

¹ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

- (4) La valutazione scientifica del merluzzo bianco nel Mar Celtico è migliorata e ha confermato che il parere a fondamento del TAC in vigore ha sottovalutato la robusta classe di età del 2009 e di conseguenza l'incremento dinamico della biomassa per tale stock. In seguito a nuove misure in materia di selettività previste dal consiglio consultivo regionale per le acque nordoccidentali, suscettibili di ridurre i rischi di rigetti in mare dell'eglefino e del merlano nella pesca del merluzzo bianco, è opportuno adeguare il TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico al nuovo parere scientifico per il resto del 2011.
- (5) Il 29 luglio 2011 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha comunicato a tutte le parti contraenti l'adozione di una revisione dei TAC NAFO per il 2011 relativamente allo scorfano nella sottozona 2, divisioni 1F e 3K, con effetto immediato. In data 1° agosto 2011, la Commissione ha notificato la stessa informazione a tutti gli Stati membri interessati a questa attività di pesca. La revisione dovrebbe essere attuata nel diritto dell'Unione ed applicata alle navi UE dal 2 agosto 2011.

- (6) Nello stabilire le possibilità di pesca e conformemente al regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock¹, il Consiglio può, su proposta della Commissione e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e del parere forniti dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), escludere taluni gruppi di navi dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca a condizione che siano disponibili dati appropriati sulle catture e sui rigetti di merluzzo bianco delle navi interessate, che la percentuale di catture di merluzzo bianco non sia superiore all'1,5 % delle catture totali del gruppo di navi e che l'inclusione del gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco.
- (7) Sulla base del regolamento (CE) n. 1342/2008, il regolamento (CE) n. 754/2009² ha escluso alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008.

¹ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

² GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

- (8) L'Irlanda ha comunicato le informazioni relative alle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi che operano a ovest della Scozia con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm, con pannelli a maglie quadrate, nella zona dichiarata al punto 6.1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura¹, e con maglia di dimensioni pari a 100 mm nelle altre zone a ovest della Scozia. Sulla scorta di tali informazioni e della valutazione del CSTEP si può stabilire che le catture di merluzzo bianco, comprensive dei rigetti, effettuate da tale gruppo di navi non superano l'1,5% del totale delle loro catture. Inoltre, le misure di controllo e di monitoraggio in essere garantiscono il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca di tale gruppo di navi. Infine, l'inclusione di tale gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo di pesca rappresenta un onere amministrativo sproporzionato rispetto all'impatto globale di tale inclusione sugli stock di merluzzo bianco. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 754/2009 al fine di escludere tale gruppo di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008. È opportuno modificare di conseguenza le limitazioni dello sforzo fissate per l'Irlanda nel regolamento (UE) n. 57/2011.

¹ GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

- (9) Un gruppo di navi tedesche è attualmente escluso dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008. Sulla scorta delle informazioni fornite dalla Germania nel 2011 il CSTEP non è stato in grado di valutare se le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1342/2008 fossero soddisfatte nel periodo di gestione 2010. Il gruppo di navi tedesche in questione dovrebbe pertanto essere reinserito in tale regime di gestione dello sforzo di pesca. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009.
- (10) Il regolamento (UE) n. 57/2011 si applica, nel complesso, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Tuttavia, le limitazioni dello sforzo di pesca stabilite dal regolamento (UE) n. 57/2011 si applicano per un periodo di un anno a decorrere dal 1° febbraio 2011. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura e alle ripartizioni dovrebbero applicarsi dal 1° gennaio 2011, ad eccezione delle nuove disposizioni riguardanti lo scorfano nella sottozona 2, divisioni 1F e 3K, che dovrebbero applicarsi dal 2 agosto 2011. Le disposizioni del presente regolamento relative alle limitazioni dello sforzo di pesca dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2011. Tale applicazione retroattiva lascerà impregiudicato il principio della certezza del diritto poiché le possibilità di pesca in questione non sono ancora state esaurite. Considerato che le modifiche ai regimi di sforzo esercitano un'influenza diretta sulle attività economiche delle flotte interessate, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 57/2011

Il regolamento (UE) n. 57/2011 è così modificato:

- 1) all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 - b) stock di busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella sottozona CIEM IIIa e nelle acque UE della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV, e stock di spratto nelle acque UE della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV.";
- 2) all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) smeriglio (*Lamma nasus*) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato IA; e";
- 3) all'articolo 37 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:

 - a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque UE;

- b) squadro (*Squatina squatina*) in tutte le acque UE;
- c) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
- d) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
- e) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque UE;
- f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.";

4) nell'allegato IA la voce relativa al merluzzo bianco nelle zone VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE delle zone COPACE 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	233	TAC analitico	
Francia	3 811	Si applica l'articolo 12 del presente regolamento	
Irlanda	923		
Paesi Bassi	1		
Regno Unito	411		
EU	5 379		
TAC	5 379		

".

5) nell'allegato IA la voce relativa allo smeriglio nelle acque UE e internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Smeriglio <i>Lamna nasus</i>	Zona:	Acque della Guiana Francese, Kattegat; acque UE dello Skagerrak, acque delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV; acque UE delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2; (POR/3-1234)
Danimarca	0	(1)	TAC analitico
Francia	0	(1)	
Germania	0	(1)	
Irlanda	0	(1)	
Spagna	0	(1)	
Regno Unito	0	(1)	
EU	0	(1)	
	0	(1)	
TAC	0	(1)	

(1) Le catture di tali specie devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

"
,

6) nell'allegato IA la voce relativa allo scampo nella zona VII è sostituita dalla seguente:

"

"Specie:	Scampo	Zona:	VII
	<i>Nephrops norvegicus</i>		(NEP/07.)
Spagna	1 306 (1)	TAC analitico	
Francia	5 291 (1)	Si applica l'articolo 13 del presente regolamento	
Irlanda	8 025 (1)		
Regno Unito	7 137 (1)		
UE	21 759 (1)		
TAC	21 759 (1)		

(1) Di cui non più dei seguenti contingenti può essere prelevato nella zona VII (Porcupine Bank – unità 16) (NEP/*07U16):

Spagna	377
Francia	241
Irlanda	454
Regno Unito	188
UE	1 260

";

7) nell'allegato IC la voce relativa allo scorfano nella sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Scorfani	Zona:	Sottozona 2 e divisioni 1F e 3K della NAFO
	<i>Sebastes spp.</i>		(RED/N1F3K.)
Lettonia	0		
Lituania	0		
TAC	0		

";

8) l'appendice 1 dell'allegato IIA è così modificata:

a) nella tabella b), la colonna relativa alla Germania (DE) è sostituita dalla seguente:

Attrezzi regolamentati	"DE
TR1	1 166 735
TR2	436 666
TR3	257
BT1	29 271
BT2	1 525 679
GN	224 484
GT	467
LL	0";

b) nella tabella d), le colonne relative a Germania (DE) e Irlanda (IE) sono sostituite dalle seguenti:

Attrezzi regolamentati	"DE	IE
TR1	12 427	107 088
TR2	0	479 043
TR3	0	273
BT1	0	0
BT2	0	3 801
GN	35 442	5 697
GT	0	1 953
LL	0	4 250".

Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 754/2009

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 è così modificato:

- a) la lettera f) è soppressa;
- b) è aggiunta la seguente lettera:
 - "h) il gruppo di navi battenti bandiera irlandese che partecipa alle attività di pesca indicate nella domanda dell'Irlanda dell'11 marzo 2011, che opera a ovest della Scozia con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm, con pannelli a maglie quadrate, nella zona dichiarata al punto 6.1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009, e con maglia di dimensioni pari a 100 mm nelle altre zone a ovest della Scozia."

Articolo 3
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punti da 1 a 6, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

L'articolo 1, punto 7, si applica a decorrere dal 2 agosto 2011.

L'articolo 1, punto 8, e l'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Consiglio
Il presidente
